



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Deliberazione n. 240

Adottata dal Direttore Generale in data 16 FEB. 2012

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione Regionale Guardie Ecologiche e Zoofile di Sant'Antioco – Approvazione schema di convenzione -

Su proposta del Servizio Affari Generali e Legali

VISTA la nota ns. prot. n. 19204 del 19/08/2011 con la quale la Associazione Regionale Guardie Ecologiche Zoofile, con sede a Sant'Antioco e con competenza in ambito provinciale, formula la richiesta di poter stipulare una convenzione con questa Azienda per attività di collaborazione nello svolgimento dei compiti di vigilanza sull'applicazione della L.R. n. 21/1994 sulla prevenzione e repressione del randagismo;

DATO ATTO che la Asl riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà, e che le Guardie Zoofile operano allo scopo di affiancare la sanità pubblica veterinaria nel controllo sull'osservanza della normativa vigente in materia di protezione degli animali, nonché nell'ambito della L.R. n. 21/1994 relativa alla prevenzione e repressione del randagismo;

RILEVATO che nell'ambito della L.R. n. 21/1994, questa Azienda ha ricevuto nel corso del 2011 un finanziamento sul Piano aziendale biennale di lotta al randagismo, per un importo di € 26.195,00, incamerati dall'Azienda al codice conto 0401010204 "Altri contributi in conto esercizio a destinazione vincolata" dal quale può essere tratto un contributo alle spese di gestione della Associazione ARGEZ per le attività di collaborazione, in particolare, di cattura di cani randagi e di microchippatura;

VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante, mediante il quale la Asl 7 si impegna a erogare un contributo di € 1.000,00 per ogni anno di convenzione, oltre alla messa a disposizione a titolo di comodato d'uso gratuito, di uno strumento per la lettura di microchip;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali e Legali

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con la (A.R.G.E.Z) Associazione Regionale Guardie Ecologiche e Zoofile, con sede a Sant'Antioco in P.zza Italia, 16;
- 2) Di assegnare alla Associazione A.R.G.E.Z. in comodato d'uso gratuito uno strumento per la lettura di microchip per il tempo di validità della convenzione medesima;
- 3) Di erogare alla Associazione un contributo di € 2.000,00 per il periodo biennale di convenzione, a valere sul contributo di € 26.195,00 finanziato dalla Regione Sardegna e incamerato sul conto 0401010204 nell'anno 2011;
- 4) Di movimentare la somma predetta di € 2.000,00 sul codice conto 0505010301 "Contributi ad associazioni, enti e altri" del vigente Piano dei conti e sul codice 10620104 "Servizio Igiene degli Allevamenti" del Piano dei Centri di costo.
- 5) Di determinare la durata della convenzione in due anni a decorrere dalla data della stipula.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO

Dr. Claudio Ferri


Resp. Aagg e Leg. Dr. C. Contini

Sett. Aagg Dr.ssa E. Locci



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonio Frailis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Il Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 240 del 16 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 20 FEB. 2012 al 5 MAR. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]

destinatari:
Servizio Affari Generali
Servizio Bilancio
Serv. Vet. Area C

Convenzione con l'A.R.G.EZ. per attività di collaborazione in attività di prevenzione e repressione del randagismo e di tutela degli animali -

T R A

L'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, con sede legale e amministrativa in Carbonia, Via Dalmazia, 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Maurizio Calamida, in seguito denominata Azienda

E

La Associazione A.R.G.E.Z. (Associazione Regionale Guardie Ecologiche e Zoofile) con sede in Sant'Antioco, P.zza Italia, 16 c.f. 90024570922, legalmente rappresentata dal Presidente Daniela Cotza, in seguito denominata Associazione

PREMESSO

- che la Asl riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà e intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell'Associazione nell'attuazione del servizio di Guardie Zoofile, nell'ambito della vigente normativa in materia;
- che le Guardie Zoofile dell'Associazione operano allo scopo di affiancare i Servizi Veterinari aziendali nelle iniziative volte al rispetto della normativa in materia di protezione degli animali;
- che la Associazione, con nota prot. 19204 /2011 ha chiesto di collaborare con la Azienda attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti;
- che la Associazione è iscritta al n° 1712 del Registro Generale del Volontariato di cui all'art. 5 della L.R. n° 39/1993 – Settore Ambiente, etc, con decorrenza 24/07/2007.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto e finalità della convenzione - L'Associazione collabora con l'Azienda tramite le proprie Guardie Zoofile aventi la qualifica di Guardie particolari giurate, nominate con Decreto prefettizio in base alla L.R. n° 21/1994, ed alle direttive del Servizio Veterinario aziendale, con funzione integrativa di supporto nello svolgimento di compiti di vigilanza sulla applicazione della normativa vigente in materia di randagismo e di protezione degli animali. L'Associazione garantisce lo svolgimento delle attività di vigilanza nel rispetto delle finalità costitutive sue proprie, nonché delle finalità della legislazione vigente in materia.

ART. 2 – Modalità di esecuzione – L'Associazione offre la disponibilità di 9 aderenti volontari (di cui all'elenco allegato) che si impegnano a prestare gratuitamente l'opera di cui all'articolo precedente. Per lo svolgimento delle attività per cui si stipula la presente convenzione, alla Associazione è consentito l'accesso alle strutture del Servizio Veterinario, dietro sua autorizzazione e solo durante gli orari di presenza dei Veterinari allo stesso appartenenti. La Associazione garantirà la riconoscibilità del personale volontario mediante segni identificativi dell'organizzazione di appartenenza, nonché il rispetto della libertà, della dignità delle persone, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti con cui abbiano contatto in occasione delle attività di vigilanza dedotta in convenzione. Le Guardie Zoofile volontarie, prima di accertare un illecito alla vigente normativa in materia di protezione degli animali, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento contenente, oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento alla qualifica di guardia zoofila e la durata della validità. Nel caso di immediata contestazione, le Guardie zoofile redigono apposito verbale di accertamento degli illeciti,

predisposto dalla Azienda e lo trasmettono al Servizio Veterinario dell'Igiene degli Allevamenti, informandone contestualmente il sindaco del comune nel cui territorio la stessa è stata accertata. Il responsabile dell'Associazione per l'attività di vigilanza dedotta in convenzione è la sig.ra Daniela Cotza, nata a San Giovanni Suergiu (CI) il 27.1.1960 e residente a Sant'Antioco in via Bologna, 27/5, titolare decreto di nomina a G.P.G. n. 56179 del 25/07/2008.

ART. 3 - Registro dei Volontari – L'Associazione si impegna a tenere il registro degli aderenti che prestano servizio ai sensi della presente convenzione, nel quale saranno indicati tutti i dati anagrafici; delle eventuali variazioni, l'Associazione si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Azienda.

ART. 4 - Attività di formazione, educativa e di informazione – La Associazione si impegna a collaborare con l'Azienda per l'organizzazione di attività di informazione/educazione finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute. Inoltre, si impegna a valorizzare, di concerto con l'Amministrazione Regionale, le attività di formazione mediante corsi di formazione/aggiornamento delle Guardie zoofile.

ART. 5 – Assicurazioni - La Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché contro la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dall'esercizio dell'attività medesima. Tale assicurazione può essere stipulata in forma collettiva o in forma numerica, per cui in forza di un unico vincolo contrattuale, venga determinata una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti determinati o indeterminati con riferimento al registro di cui al precedente art. 3. La Associazione si impegna a

trasmettere alla Azienda copia delle predette polizze in corso di validità.

ART. 6 – Competenze della Associazione – La Associazione, per quanto concerne i compiti di vigilanza e di controllo espletati dalle proprie Guardie zoofile, nei limiti delle proprie risorse umane ed economiche, si impegna a:

- svolgere attività di vigilanza sull'osservanza delle vigenti norme per la protezione degli animali;
- segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda qualsiasi illecito riscontrato nello svolgimento dei compiti di vigilanza, richiedendo, se del caso, l'intervento di quest'ultimo;
- predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e oggetto della convenzione. La relazione, da redigersi su uno schema concordato con la Azienda, dovrà essere trasmessa entro il 31 marzo e sarà riferita all'anno solare precedente, e in ogni altro caso la stessa venga richiesta.

ART. 7 – Competenze della Azienda - La Azienda, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Igiene degli Allevamenti, si impegna a:

- erogare un contributo per le attività di cui si tratta di € 1.000,00 per ciascun anno di validità della convenzione;
- identificare le funzioni di indirizzo e di coordinamento necessarie all'attuazione dell'attività oggetto della presente convenzione;
- programmare, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, corsi di formazione e aggiornamento delle guardie zoofile;
- attuare interventi informativi ed educativi finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo ed al controllo delle nascite;
- trasmettere alla Associazione gli aggiornamenti normativi e procedurali riguardanti l'attività delle Guardie zoofile;
- fornire la modulistica di servizio.

ART. 8 – Comunicazione protezione dati – La Associazione si impegna al rispetto della riservatezza, come da DLgs 196/2003, di tutti i dati e le notizie di cui venisse a conoscenza a causa delle attività di cui alla presente convenzione.

ART. 9 – Durata della convenzione – La presente convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data della stipula e non potrà essere tacitamente rinnovata. La convenzione potrà essere disdetta da una delle parti, previa comunicazione scritta con preavviso di un mese. Qualora la Associazione comunicasse la disdetta della convenzione prima della sua scadenza, questa sarebbe tenuta al rimborso alla Azienda della parte del contributo relativo al periodo mancante alla scadenza medesima.

ART. 10 – Clausola risolutiva – In caso di violazione delle clausole più sopra espresse, dei regolamenti di attuazione e comunque di gravi inadempienze ad obblighi posti dalla presente convenzione, la Azienda a suo insindacabile giudizio, potrà deciderne la risoluzione con effetto immediato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Associazione A.R.G.E.Z.

Il Presidente

Sig.ra Daniela Cotza

Per la Asl 7 di Carbonia

Il Direttore Generale

Dr. Maurizio Calamida

CARBONIA, _____